

# IMU – ISTANZA DI RATEIZZAZIONE

## DESCRIZIONE

I contribuenti che presentino un debito di natura tributaria, certo, liquido ed esigibile, ma che si trovino in condizioni economiche precarie, possono presentare **un'istanza di rateizzazione debitamente motivata prima che siano iniziate le procedure per la tutela del credito.**

Il Funzionario Responsabile può accogliere l'istanza e concedere la dilazione di pagamento ai sensi del vigente Regolamento delle Entrate e della relativa riscossione – Deibera di Consiglio Comunale n. 49 del m23/12/2025 e s.m - Art. 233 - Dilazione dei debiti non assolti.

## A CHI E' RIVOLTO

Al contribuente che si trovi in condizione di temporanea di difficoltà tale da non poter onorare il debito tributario nei confronti del Comune.

## COME FARE

E' necessario presentare **l'istanza di rateizzazione firmata e accompagnata dal documento di identità**, con indicato il riferimento all'avviso di accertamento notificato e per il quale si richiede la dilazione.

La presentazione deve avvenire da parte dell'interessato o di un suo delegato attraverso una delle seguenti modalità:

- inviata a mezzo posta certificata PEC: protocollo@postacert.comune.montechiarugolo.pr.it
- inviata per posta ordinaria all'indirizzo:  
Comune di Montechiarugolo – Ufficio Tributi – P.zza Rivasi, 3 – 43022 Montechiarugolo (PR)
- consegnata a mani presso sportello URP del Comune in Piazza Rivasi n. 3.  
Orario: 08.30 - 12.30 dal lunedì al venerdì. Sabato chiuso.

## COSA SERVE

L'istanza deve essere presentata all'Ufficio Entrate utilizzando l'apposito [modulo](#).

## COSA SI OTTIENE

Il Funzionario Responsabile, una volta verificata la sussistenza delle condizioni per poter accogliere l'istanza, predisporrà il relativo atto di rateizzazione del debito tributario.

Si riporta di seguito l'estratto del vigente Regolamento delle Entrate Tributarie.

Art. 40 - Dilazione dei debiti non assolti:

*Omissis....*

- a) *Importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari euro cento per persona fisica ed euro cinquecento per le per attività economiche, enti e associazioni in genere.*

b) *Regole generali per l'articolazione delle rate fino ad un massimo di rate 60:*

- *da 100,00 a 400,00 euro: fino a due rate mensili;*
- *da euro 400,01 a euro 1.000,00: fino a sei rate mensili;*
- *da euro 1.000,01 a euro 3.000,00: fino a otto mensili;*
- *da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: fino a dodici rate mensili;*
- *da euro 6.000,01 a euro 15.000,00: fino a diciotto rate mensili;*
- *da euro 15.000,01 a euro 30.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;*
- *da euro 30.000,01 a euro 50.000,00: fino a trentasei rate mensili;*
- *da euro 50.000,01 fino a 70.000,00: fino a quarantotto rate mensili;*
- *oltre euro 70.000,00 fino a sessanta rate mensili.*

c) *In ragione della natura dell'attività o della condizione lavorativa, il pagamento delle rate può essere allocato in determinati mesi dell'anno.*

d) *Per importi rilevanti, almeno pari a 50.000 euro, il funzionario può richiedere presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore.*

e) *Ogni valutazione in merito al numero di rate concedibili va effettuata sulla base della situazione patrimoniale e debitoria complessiva del richiedente, per la quale il Comune, potrà richiedere l'esibizione di idonea documentazione, comprovante tale situazione.*

f) *In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe al piano rate previsto dalla lettera b) del presente comma.*

g) *È ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).*

2. *Il Funzionario responsabile stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito in ragione della entità dello stesso, e delle possibilità di pagamento del debitore.*

3. *Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, a decorrere dall'ultima scadenza ordinaria utile.*

4. *Il debitore deve consegnare all'Ufficio Tributi le quietanze di pagamento di ciascuna rata. Il mancato pagamento entro i termini di due rate anche no consecutive, comporta la decadenza dal beneficio di dilazione e l'obbligo di pagamento entro 15 giorni in unica soluzione del debito residuo.*

5. *In caso di revoca della dilazione, la stessa può essere riattivata se il debitore salda le rate scadute.*

## **TEMPI E SCADENZE**

L'istanza di rateizzazione **non può essere** presentata se è iniziata la **fase di riscossione coattiva del debito tributario**.

## **DOCUMENTI COLLEGATI**

[Modulo di rateizzazione](#)